TRIBUNALE DI TREVISO

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Daniela Ronzani Presidente rel.

dott. Clarice Di Tullio Giudice

dott. Carlotta Brusegan Giudice

nel procedimento 337 ter cc. con ricorso depositato in data 25.1.2018 promosso da

con l'avv.to

nei confronti di

con l'avv.to

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22.2.2018, osserva:

dato per conosciuto il contenuto del ricorso proposto dal , la difesa articolata dalla resistente, osserva il Collegio:

secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito dal cui indirizzo non vi è motivo di discostarsi, "laddove non esista o non persista un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc), la decisione dell'Ufficio giudiziario - in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale - non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dell'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio (cfr. Decreto Tribunale di Milano del 4.2.2015; Tribunale di Milano Sez. IX sentenza 2-18.3.2016 n.3521).

Nel caso di specie non sono emerse ragioni sostanziali e comprovate per derogare al principio generale della frequentazione della scuola pubblica che è una scelta neutra che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale che, di contro, potrebbero avvenire nella designazione di una scuola privata.

Infatti, se è vero che l'originaria scelta condivisa dai genitori è stata quella di far frequentare al piccolo il "percorso " presso il di , tuttavia, è necessario che per proseguire tale percorso debba persistere il convincimento di entrambi i genitori, perché diversamente opinando, si verrebbe ad infrangere la sostanziale parità tra i genitori nell'assunzione di decisioni determinanti per la crescita del minore.

Si aggiunga che anche dalla lettura delle pagelle e secondo la prospettazione della madre, non ha mai palesato difficoltà di apprendimento, quindi, il passaggio ad una scuola pubblica alla conclusione del percorso di livello elementare, è certamente sostenibile, inoltre, non è superfluo osservare che un ulteriore percorso all'interno della Scuola con l'indirizzo di evidente prevalenza delle ore di lingua inglese, finirebbe con il condizionare pressochè totalmente la scelta anche per il corso di scuola superiore, in quanto il bambino non sarebbe più in grado di inserirsi con parità di dotazione culturale e preparazione in un qualsiasi liceo o scuola superiore italiana, mentre per non pregiudicare i risultati raggiunti dal minore nella conoscenza e studio della lingua inglese, il medesimo potrà essere affiancato, nel pomeriggio, da una insegnante, atteso che tale possibilità è garantita sia dalla disponibilità economica dei genitori, sia dagli orari della scuola pubblica, peraltro più ridotti di quella privata, senza, così, pregiudicare gli spazi ludico-sportivi che devono essere garantiti per una crescita equilibrata del minore.

Relativamente alle fragilità di inserimento palesate da , le stesse, sostanzialmente, si sono concretizzate solo nell'isolato episodio di bullismo di cui è stato vittima, così come descritto dalla madre in udienza, di per sé insufficiente per ritenere la scuola privata maggiormente corrispondente all'interesse del minore, risultando per il medesimo utile e formativo sperimentare amicizie, legami e conoscenze in un cotesto scolastico diverso da quello fino ad ora frequentato.

Poiché potrà ancora fruire dell'accompagnamento della sorella maggiore per raggiugere la scuola pubblica, ubicata a poca distanza da quella attualmente frequentata; considerato che il medesimo è italiano, figlio di genitori italiani, residente in Italia e, allo stato, non è stato

prospettato un suo trasferimento all'estero, non ostano ragioni per la sua iscrizione presso l'Istituto comprensivo n. " " di .

Ritiene poi il Collegio superfluo procedere all'ascolto del minore atteso che non può essere lasciato "ai desiderata" del medesimo, anche prescindendo dalla discutibile genuinità degli stessi, la decisione su di una scelta così importante per la sua crescita, risultando preminente ed assorbente il fatto che la decisione di questo Ufficio è stata assunta alla stregua dei principi generali e di diritto sopra indicati che non potrebbero comunque trovare superamento all'esito di qualsivoglia ulteriore indagine.

Tenuto conto della particolarità della materia trattata e del fatto che la scelta suggerita dalle parti, scevra da implicazioni di tipo economico, è stata prospettata per ragioni di tipo "ideologico", ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale

-Dispone che il minore sia iscritto per l'anno 2018/2019, previo completamento con esito positivo della scuola elementare attualmente frequentata, alla scuola media statale Istituto comprensivo n. " " di , salvo diverso espresso accordo dei genitori.

-Spese di lite integralmente compensate.

Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.

così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2018.

Il Presidente est.

dott. Daniela Ronzani